

**Norme in materia di diritto allo studio universitario.**

**Art. 22**

*(Tipologie di intervento)*

1. La Regione persegue le finalità previste dalla presente legge mediante la realizzazione delle seguenti tipologie di intervento:

**a)** benefici di natura economica, articolati in:

**1)** borse di studio;

**2)** prestiti;

**3)** contributi;

**b)** servizi per l'accoglienza, articolati in:

**1)** servizi abitativi;

**2)** servizi di ristorazione;

**3)** servizi per la mobilità internazionale e l'accoglienza;

**4)** servizi di orientamento;

**5)** servizi culturali, per l'aggregazione, turistici e sportivi;

**6)** servizi di trasporto;

**7)** servizi a favore dei soggetti con disabilità;

**8)** servizi di assistenza sanitaria;

**c)** ogni altra forma di intervento diretta a favorire l'attuazione del diritto allo studio universitario, ivi compresa la promozione di attività formative per lo sviluppo di competenze trasversali. Sono considerate altre forme di intervento i servizi resi alle

università per il loro funzionamento nell'ambito del diritto allo studio presso le sedi decentrate.

(1)(2)

**2.** Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui al comma 1, lettera b), la Regione realizza inoltre interventi di edilizia secondo le modalità di cui all'articolo 24 della legge regionale 16/2012.

Note:

**1** Lettera c) del comma 1 sostituita da art. 7, comma 61, lettera h), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

**2** Parole aggiunte alla lettera c) del comma 1 da art. 44, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.